
Convenzione

per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore sociosanitario

La presente convenzione viene stipulata da:

SEFSS - Sezione della Formazione sanitaria e sociale
e
SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana

Con

.....

Al fine di regolare la formazione pratica degli studenti delle seguenti formazioni del settore sociosanitario (Terziario, Secondario II giovani):

- Infermieri Bachelor SUPSI (SUPSI Manno)
- Ergoterapisti Bachelor SUPSI (SUPSI Manno)
- Fisioterapisti Bachelor SUPSI (SUPSI Manno)
- Infermieri diplomati SSS (CPS Infermieristico Bellinzona e Manno)
- Soccorritori diplomati SSS (CPS Infermieristico Bellinzona e Manno)
- Tecnici in analisi biomediche SSS (CPS Locarno)
- Tecnici di radiologia medica SSS (CPS Locarno)
- Tecnici di sala operatoria SSS (CPS Lugano)
- Podologi diplomati SSS (CPS Lugano)
- Specialisti in attivazione diplomati SSS (CPS Lugano)
- Operatori sociosanitario MP integrata (OSS giovani, CPS Giubiasco)

I Premesse

¹Scopo della presente convenzione è di precisare i diversi aspetti della collaborazione tra le Scuole e gli Istituti sociosanitari che offrono la formazione pratica in stage degli studenti del settore Terziario e Secondario II giovani¹ dell'area sanitaria e sociale.

²La formazione pratica è parte integrante del processo di formazione perché permette l'integrazione delle conoscenze teoriche e la loro messa in pratica coerente con l'esercizio della professione.

³Gli Istituti che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria delle professioni sopra elencate, secondo il Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan).

⁴L'accompagnamento nella pratica degli studenti è affidato a formatori qualificati dal punto di vista sia professionale, sia pedagogico secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e dall'organizzazione interna dei singoli Istituti di cura e assistenza.

¹ La formazione del settore Secondario II adulti invece fa stato ai regolamenti e direttive specifici.

Convenzione

2 Il posto di pratica

¹ L'istituto di stage accoglie gli studenti delle varie professioni e assume la responsabilità della loro formazione pratica durante i periodi di stage previsti dal percorso formativo conformemente al Programma quadro d'insegnamento e al programma di formazione della Scuola.

² Designa fra il proprio personale i responsabili di formazione² e si impegna a prepararli dal punto di vista pedagogico-didattico secondo quanto previsto dalle disposizioni legali.

³ Si impegna a mettere a disposizione i posti di formazione pratica indicati nell'obiettivo formativo proposto annualmente dal DSS e specificato nel mandato di prestazione, secondo il calcolo del potenziale formativo e in base alle disposizioni previste dal Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan).

⁴ Riversa alla Cassa cantonale, tramite fattura emessa annualmente dalla Unità di coordinamento degli stage sociosanitari (UCSS), l'importo corrispettivo per i periodi di pratica effettuati secondo le disposizioni legislative vigenti e assume le spese delle prime due settimane di assenza dello studente in caso di malattia o infortunio. Per gli studenti della SSPSS si occupa di corrispondere gli importi previsti dalle disposizioni legislative vigenti direttamente agli allievi.

⁵ Fornisce e gestisce gli abiti di lavoro e la tessera di riconoscimento e permette l'accesso alla mensa alle stesse condizioni del proprio personale.

⁶ Garantisce, secondo le proprie possibilità, spazi e dispositivi utilizzabili, al bisogno, per momenti di tele-insegnamento, didattica a distanza e incontri con i docenti delle scuole, nell'ambito dei processi di formazione pratica.

3 La Scuola

¹ La Scuola è responsabile per la definizione e l'applicazione del programma di formazione.

² Organizza le procedure di qualificazione nel rispetto delle disposizioni legali.

³ Designa un proprio docente di riferimento per il periodo di stage, con funzione di collegamento con i responsabili di formazione dell'Istituzione e con i Capi équipe dei reparti in cui gli studenti vengono accolti.

⁴ Fornisce al posto di pratica tutte le informazioni relative al programma di formazione teorico e pratico - con i relativi obiettivi, contenuti, pianificazioni temporali e modalità di valutazione - e si impegna a segnalare tempestivamente le eventuali modifiche.

⁵ Trasmette agli istituti sociosanitari, di regola con due mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di stage, i formulari con le coordinate degli studenti, delle eventuali vacanze e dei periodi di rientro scolastico, con la riserva di poter comunicare successivamente eventuali cambiamenti per singole giornate di rientro scolastico.

⁶ Aggiorna costantemente l'applicativo GAGI per consentire all'UCSS la corretta fatturazione dei ristorni alle aziende formatrici.

² Il termine "responsabile di formazione" è da intendersi, in modo obbligatoriamente generico, quale persona responsabile dei processi di accompagnamento degli studenti: non si può infatti in questa sede entrare nello specifico dell'organigramma interno di ciascun istituto.

Convenzione

4 Lo studente

¹ Lo studente elabora un progetto formativo individuale con il sostegno del docente di riferimento della Scuola e lo discute con i responsabili di formazione al momento del suo arrivo in stage, per modularne l'attuazione.

² Osserva scrupolosamente gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento delle attività di formazione pratica con quelle del posto di stage.

³ Rispetta le norme in materia di igiene, salute e sicurezza.

⁴ Rispetta i regolamenti, le procedure amministrative e di comportamento vigenti nel posto di stage.

⁵ Ottempera agli obblighi di riservatezza e di rispetto del segreto professionale per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

⁶ Segnala tempestivamente le assenze al Capo équipe e al responsabile di formazione della scuola; in caso di assenza per malattia o infortunio il certificato medico deve essere inoltrato entro tre giorni alla Scuola e al Capo équipe.

⁷ Per le assenze prevedibili dev'essere richiesto il consenso preventivo al Capo équipe e al proprio responsabile di formazione.

⁸ In caso di inadempienze rispetto ai doveri stabiliti, il posto di pratica deve immediatamente informare la Scuola, che in accordo con l'istituto, deciderà le misure da adottare.

5 Indennità

¹ Il Cantone, tramite l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni sociali, versa mensilmente agli allievi SSS e Bachelor SUPSI delle professioni elencate, l'indennità prevista, come da disposizioni vigenti³. Il Cantone, tramite l'Unità di coordinamento stage sociosanitari, fattura annualmente alle strutture di pratica una parte delle indennità corrisposte mensilmente, in base ai periodi di pratica effettuati e come da disposizioni vigenti.

² L'Istituto di pratica versa direttamente agli allievi OSS SSPSS (OSS giovani) del 2° e 3° anno del triennio la retribuzione per i periodi di stage, come da disposizioni vigenti.

6 Orari e turni di lavoro

¹ Gli orari e i turni di lavoro rispettano quanto previsto dai riferimenti legislativi federali vigenti (LL – OLL2 – OLL5 – O del DEFR) e dalle istruzioni di contratto di tirocinio per le professioni sociosanitarie.

² L'orario settimanale non deve superare quello previsto per i professionisti diplomati: eventuali ore supplementari, disposte dal posto di pratica e concordate con la Scuola, devono essere compensate durante il relativo periodo di stage.

³ Disposizioni consultabili:

<https://www4.ti.ch/decs/dfp/sefss/unita-di-coordinamento-stage-sociosanitari/disposizioni/>

Convenzione

³Lo studente ha diritto a due giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno, compatibilmente con le esigenze di servizio e di regola consecutivi. Non sono previsti periodi di riposo superiori a quattro giorni consecutivi al di fuori delle vacanze.

⁴Non sono ammessi turni domenicali o turni festivi parificati alla domenica per gli studenti di età inferiore a 17 anni. Gli studenti di età compresa tra i 17 e i 18 possono lavorare al massimo un turno domenicale o festivo parificato alla domenica al mese. Gli allievi di età superiore ai 18 anni possono lavorare al massimo due turni domenicali o festivi parificati alla domenica al mese.

Lo studente che lavora in un turno festivo infrasettimanale parificato alla domenica deve recuperare la giornata entro lo stesso mese o al più tardi a conclusione dello stage.

Per gli studenti attivi in un servizio che non lavora a turni, valgono le festività infrasettimanali da calendario.

⁵Di regola non sono ammessi turni notturni, turni serali, turni domenicali o nei giorni festivi parificati alla domenica a ridosso di giornate di scuola.

7 Gestione della salute e aspetti assicurativi

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica d'entrata. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle disposizioni dei luoghi di stage, le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

²Gli studenti sono assicurati dal Cantone contro gli infortuni professionali e non professionali; in caso di malattia, sono coperti dalla loro cassa malati e curati dal medico di loro scelta.

³In caso di evento avverso il posto di stage applica le misure previste dalle procedure interne ed avvisa tempestivamente la Scuola.

⁴Il posto di stage assicura gli studenti per la responsabilità civile durante i periodi di stage, ad esclusione degli studenti SUPSI che svolgono lo stage presso uno studio privato, per i quali è prevista la copertura da parte della RC della scuola.

8 Compiti del responsabile di formazione di stage

¹Il responsabile di formazione di stage è la persona che, direttamente o per tramite delle persone di riferimento, è incaricata dalla struttura di introdurre lo studente nello stage, gestirne e monitorarne le attività, accompagnarlo nel processo di apprendimento in ottemperanza agli obiettivi e alle competenze definiti dal programma formativo.

²Accompagna e documenta le attività dello studente mediante l'utilizzo di un libro di lavoro, organizza degli incontri di debriefing e aggiorna il docente di riferimento della Scuola sugli sviluppi del processo formativo.

³Comunica alla scuola eventuali assenze, utilizzando i sistemi informatici gestiti dall'Unità di coordinamento stage sociosanitari e rispettando i termini previsti.

⁴Redige, nei tempi previsti dal programma, i rapporti di valutazione delle singole formazioni; li discute con lo studente e li trasmette alla Scuola tramite i sistemi informatici gestiti dall'Unità di coordinamento stage sociosanitari.

⁵Partecipa agli incontri organizzati dalla scuola.

Convenzione

⁶Valuta periodicamente, con i rappresentanti della Scuola, e su specifico mandato della propria istituzione, la qualità della formazione offerta da ambo le parti.

9 Compiti del docente di riferimento della scuola

¹Il docente di riferimento è la persona incaricata dalla Scuola per accompagnare lo studente nel processo di apprendimento e fungere da collegamento tra Scuola e Istituto di formazione pratica.

²Organizza gli incontri con il responsabile di formazione e lo studente, interviene in caso di richiesta di una delle parti e struttura la propria attività pedagogica con lo studente in linea con l'apparato formativo interno degli istituti di cura ed assistenza, al fine di garantire interventi finalizzati e coerenti.

10 Entrata in vigore, diritto di rescissione

¹La presente convenzione, redatta in due esemplari e firmata dalle parti, è valida per la durata di **due anni** e si rinnova tacitamente di anno in anno.

²Può essere modificata su richiesta di una delle parti, con un preavviso di sei mesi.

³Può essere sciolta da una delle parti, con un preavviso motivato di dodici mesi, fatta eccezione per i casi di forza maggiore; la formazione degli studenti ammessi allo stage prima dello scioglimento della convenzione non deve subire alcun pregiudizio.

Entrata in vigore il 1° febbraio 2025

Firmata il

Per la SEFSS
Il Capo Sezione
Pascal Fara

Per la SUPSI - DEASS
Il Direttore
Luca Crivelli

Per
Il Direttore
.....

Convenzione

Allegati:

1. Disposizioni operative
2. Note a margine

Allegato I

Disposizioni operative

per la formazione pratica delle professioni sociosanitarie

I. OBIETTIVO

L'obiettivo delle presenti Disposizioni, valide per ogni ordine di scuola, è di armonizzare le singole disposizioni relativamente a comportamento, aspetto esteriore, presenze e assenze, aspetti assicurativi, ecc.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Disposizioni sono riferite agli studenti iscritti a un percorso di formazione professionale sanitaria e sociale del secondario II e del terziario. In questa sede, si considerano le scuole e i percorsi formativi seguenti:

Centro Professionale Sociosanitario Infermieristico di Bellinzona e Lugano (CPSI – Bellinzona e Manno)	<ul style="list-style-type: none">- Infermiere- Soccorritore
Scuola universitaria professionale della svizzera italiana (SUPSI Manno)	<ul style="list-style-type: none">- Bachelor in cure infermieristiche- Bachelor in fisioterapia- Bachelor in ergoterapia
Centro Professionale Sociosanitario di Locarno (CPS Locarno)	<ul style="list-style-type: none">- Tecnico di radiologia medica- Tecnico in analisi biomediche
Centro Professionale Sociosanitario di Lugano (CPS Lugano)	<ul style="list-style-type: none">- Specialista in attivazione- Podologo- Tecnico di sala operatoria
Centro Professionale Sociosanitario di Giubiasco (CPS Giubiasco)	<ul style="list-style-type: none">- Maturità specializzata sanitaria e sociale- Attestato federale di operatore sociosanitario con maturità professionale federale sanitaria e sociale- Moduli complementari per l'ammissione ai curricula sanitari superiori
Centro Professionale Sociosanitario di Mendrisio (CPS Mendrisio)	<ul style="list-style-type: none">- Educatori dell'infanzia- Operatore sociosanitario*- Addetto alle cure sociosanitarie* <p><i>* fatta eccezione dei punti 5-7 della presente disposizione</i></p>

Disposizioni operative

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI DI SETTORE

Sono considerati “giovani” i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti (Art. 29, cpv. I LL).

Per l’impiego dei giovani vigono le disposizioni della Legge sul lavoro (LL) e delle relative ordinanze federali.

Queste regole sono riferite a:

- Tutti gli studenti maggiorenni che frequentano una formazione di grado terziario superiore presso
 - CPSI – Bellinzona e Manno
 - SUPSI – Manno
 - CPS – Locarno
 - CPS – Lugano
 - CPS – Mendrisio

- Tutti gli studenti che frequentano una formazione di grado secondario II presso
 - SSPSS – Giubiasco
 - Minorenni sino al penultimo anno di formazione
 - Maggiorenni all’ultimo anno di formazione nel curriculum OSS

Quanto riassunto nel punto 6 fa diretto riferimento alle seguenti disposizioni legislative in vigore:

- [Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio](#) del 13 marzo 1964 (Stato 1 settembre 2023)
- [Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori](#) del 28 settembre 2007 (Stato 1° luglio 2018)
- [Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base](#) del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022)

4. VALUTAZIONI

Ogni formazione ha un piano di valutazioni specifico elaborato in base a direttive che fanno stato e rispetto alle quali non sono possibili scostamenti.

La valutazione finale degli studenti in stage è effettuata dai responsabili di formazione⁴ della pratica che hanno accompagnato lo studente nel suo percorso di apprendimento all’interno dell’istituto sanitario o sociosanitario designato.

La valutazione del periodo di pratica viene espressa tramite gli appositi formulari elaborati dagli istituti scolastici in collaborazione con le strutture sanitarie e consultabili nella piattaforma Moodle (<https://moodle.edu.ti.ch/decs/course/view.php?id=337>).

⁴ La definizione di “responsabile di formazione” non considera le specifiche distinzioni che ogni istituto formula sulla base dei propri organigrammi interni.

Disposizioni operative

5. SALUTE

In materia di controlli della salute, in riferimento all'art. 9 della *Legge sulle scuole professionali* del 2 ottobre 1996 e alle *Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti*, emanate dall'Ufficio del Medico cantonale in data 8 aprile 2019, gli studenti sono sottoposti alla visita d'entrata nella quale viene controllato lo stato vaccinale secondo le indicazioni del *Calendario vaccinale svizzero specifico per il personale sanitario* emanato annualmente dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dalla Commissione federale per le vaccinazioni.

Per informazioni si veda:

- <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/241>
- <https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/basi-legali/direttive-e-decreti/>
- <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/informationen-fachleute-gesundheitspersonal.html>

La scuola di competenza organizzerà il collocamento degli stage sulla base dell'idoneità vaccinale, inviando nei reparti acuti e specialistici solo gli allievi conformi a quanto indicato nel Calendario vaccinale svizzero specifico per il personale sanitario.

6. CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni che seguono costituiscono elemento di riferimento generale cui lo studente si deve attenere in mancanza di disposizioni specifiche dell'istituto di stage che assumono allora valore prevalente.

Disposizioni operative

Capelli	<ul style="list-style-type: none">- Raccogliere i capelli quando la lunghezza oltrepassa la spalla- Evitare acconciature appariscenti.
Barba	<ul style="list-style-type: none">- Rasare o mantenere corta, pulita e ben curata la barba (vale anche per lo stile Hipster)
Profumo	<ul style="list-style-type: none">- Evitare profumi troppo intensi che possano infastidire i pazienti
Trucco	<ul style="list-style-type: none">- Optare per un trucco discreto
Gioielli / Mani	<ul style="list-style-type: none">- Curare l'igiene delle mani, ritenuta la misura più importante per la prevenzione delle infezioni nosocomiali e i riferimenti sono le disposizioni OMS.- Evitare di indossare orologi, bracciali e anelli durante il turno- Mantenere le unghie corte, curate e senza smalto. Sono proibite le unghie finte, le ricostruzioni, le lacche o le gomme estetiche
Gadget	<ul style="list-style-type: none">- Tenere i portachiavi al collo sotto la divisa- Non usare i gadget non disinfettabili da appuntare alla divisa
Vestiario	<ul style="list-style-type: none">- Indossare la divisa pulita e in ordine- Cambiare quotidianamente la divisa e ogniqualvolta si macchi- Usare la divisa unicamente all'interno della struttura sanitaria rispettando le relative disposizioni in materia di igiene e di profilassi- Usare una maglietta di cotone a manica corta sotto la divisa nel caso in cui la temperatura interna lo richieda- Non indossare giacche di lana- Non indossare giacche di cotone nelle camere dei pazienti o durante le manipolazioni con materiale sterile- Calzare scarpe lisce, pulite (disinfettabili), con tacco comodo, silenziose e chiuse davanti.
Fumo	<ul style="list-style-type: none">- Rinunciare al fumo nell'interesse dei pazienti e dei non fumatori- Fumare solo nei luoghi prestabiliti all'esterno della struttura
Cellulare	<ul style="list-style-type: none">- Non usare il cellulare privato durante il turno di lavoro
Rumori	<ul style="list-style-type: none">- Evitare accuratamente lo sbattere di porte, il rumore di zoccoli, toni di voce alti e limitare il rumore dei carrelli- Prestare particolare attenzione ed evitare i rumori superflui durante il turno di lavoro.